




F. I. Cr.		
16/07/2018		
PP	5251	Sett. TF



Tribunale Federale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 7 luglio 2018 alle ore 10.35 , presso la Sede federale in Roma, viale Tiziano n. 70, con i seguenti componenti

- Avv. Mauro Di Natale – Presidente
- Avv. Scilla Malagoli - componente
- Avv. Fabio Riccio - componente

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 43.6 del Regolamento di Giustizia la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare RAD n. 1/2018 a carico del Sig. Claudio GABELLOTTI della Associazione Dilettantistica Cronometristi Sportivi Torino.

FATTO E DIRITTO

- Il Procuratore Federale con atto di rinvio a giudizio del 20/02/2018, premettendo – che i Sigg.ri Corrado Liberati e Giovanni Tronconi, tecnici territoriali della Federazione, con missiva protocollata il data 18/02/2018, avevano trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.Cr. una segnalazione relativa al comportamento posto in essere in data 17/02/2018 dal Sig. Claudio Gabelotti della Associazione Dilettantistica Cronometristi Sportivi Torino in occasione della manifestazione denominata Notte da Lupi 2018 “Rally degli Eroi”; - che, in particolare, con detta segnalazione i Sigg.ri Corrado Liberati e Giovanni Tronconi, tecnici territoriali della Federazione, riferivano di essere stati incaricati dalla Sig.ra Paola Maini quale Presidente della Associazione Provinciale Cronometristi Pavesi di svolgere attività di cronometraggio nella suddetta manifestazione; che i suddetti cronometristi alle 22.30 circa, giunti presso la cabina di cronometraggio della

manifestazione sportiva di cui si tratta notavano il tesserato Gabellotti intento a svolgere attività di cronometraggio in difetto di qualsivoglia autorizzazione od incarico; che dunque il comportamento del Gabellotti ha violato l'art. 1.1. del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, art. 6.1 dello Statuto Federale, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed art. 15.3 del Regolamento Organico;

- In data 21 febbraio 2018 veniva eseguita l'iscrizione nel registro "Atti relativi a violazioni disciplinari" al R.A.D. n. 1/18 a carico del Sig. Claudio Gabellotti della ASD Cronometristi di Torino;

- Il Procuratore, in ossequio alla previsione dell'art. 52 del R.d.G., acquisiva la segnalazione protocollata in data 18/02/2018 proveniente dai Sigg.ri Corrado Liberati e Giovanni Tronconi, tecnici territoriali della Federazione e i relativi allegati, nonché la scheda personale di Claudio Gabellotti;

- Il Procuratore Federale con atto di richiesta di applicazione della sospensione cautelare ex art. 41.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva del 21/02/2018, chiedeva al Tribunale Federale l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva e federale per la durata di giorni 60, a decorrere dal 21/02/2018, nei confronti del Sig. Claudio Gabellotti sul presupposto che sussistessero gravi e concordanti indizi di colpevolezza che il tesserato avesse svolto l'attività di cronometraggio in occasione della suindicata manifestazione sportiva in assenza di formale incarico ed autorizzazione;

- In data 22/02/2018 veniva trasmesso al Presidente del Tribunale Federale il fascicolo relativo al procedimento R.A.. 1/18;

- Il Presidente, con decreto del 27/02/2018 disponeva la convocazione per il 27/02/2018 ore 20.00 in audioconferenza del Tribunale Federale;

- In data 27/02/2018 la Segreteria degli Organi di Giustizia trasmetteva al Tribunale Federale email inviata dall'indirizzo claudiogabellotti@gmail.com il martedì 27/02/2018 ore 12.41 ai seguenti indirizzi "presidentefederale@ficr.it; segretariogenerale@ficr.it; segreteria@ficr.it; cronotorino@ficr.it avente ad oggetto

“dimissioni” con in calce il nominativo “Claudio Gabellotti”, con allegato file. Tale file risultava consistere in una lettera datata 26/02/2018 in cui il Gabellotti faceva esplicito riferimento ad una denuncia in allegato dichiarando, tra l’altro, di rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato. La lettera riportava inoltre in calce il nome “Claudio Gabellotti” e la seguente nota “la tessera personale sarà inviata all’Associazione di Torino che provvederà a trasmetterla alla funzione competente”. L’allegato richiamato nella lettera consisteva nella nota datata 18/02/2018 con cui i Sigg.ri Corrado Liberali e Giovanni Tronconi avevano notiziato la Segreteria della Federazione Italiana Cronometristi del presunto illecito commesso dal Sig. Gabellotti Claudio nel corso della manifestazione denominata Notte da Lupi “Rally degli Eroi”.

- All’esito dell’audio conferenza del 27/02/2018, il Tribunale Federale - preso atto della email inviata dall’indirizzo claudiogabellotti@gmail.com agli Uffici della Federazione Cronometristi con allegata lettera con cui il Sig. Gabellotti Claudio avrebbe rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato; - considerato che né l’email del 27/02/2018 (proveniente da un indirizzo di posta elettronica non certificato), né la lettera del 26/02/2018, recano la sottoscrizione del Sig. Gabellotti Claudio o, comunque contenevano elementi che potessero dare certezza in ordine alla riferibilità allo stesso della predetta documentazione; ritenuto inoltre che dalla nota del 26/02/2018 si evinceva anche che il Sig. Gabellotti non aveva ancora consegnato la tessera personale, limitandosi a riferire che la stessa sarà inviata all’Associazione di Torino, disponeva che la Segreteria della Federazione Italiana Cronometristi provvedesse ad invitare il Sig. Gabellotti a formalizzare correttamente le dimissioni dalla FICR che sarebbero state rassegnate con la nota del 26/02/2018, nonché a consegnare la tessera personale di riconoscimento al competente organo della Federazione, entro e non oltre il termine perentorio del 5/03/2018, rinviando ogni decisione in ordine alla richiesta del Procuratore Federale di applicazione della sospensione cautelare ex art. 41.2 del Regolamento di Giustizia datata 21/02/2018 nei confronti del Sig. Gabellotti Claudio alla audioconferenza del 07/03/2018.

- In data 28/02/2018 il Sig. Gabellotti inviava alla Segreteria della FICr la nota con cui rassegnava le proprie dimissioni datata 26/02/2018 sottoscritta, avvisando telefonicamente la Segreteria che avrebbe provveduto anche all'invio a mezzo posta ordinaria.
- All'audio conferenza del 7/03/2018 il Tribunale Federale preso atto della email inviata in data 28/02/2018 ore 10.43, dall'indirizzo claudiogabellotti@gmail.com agli uffici della Federazione Italiana Cronometristi con allegata lettera sottoscritta datata 26/02/2018, con cui il Sig. Gabellotti Claudio rassegnava le proprie dimissioni con effetto immediato; considerato che con la suddetta nota il Sig. Gabellotti aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla FICR; pronunciava l'ordinanza n. 1/2018 – che deve intendersi qui integralmente richiamata - con la quale deliberava il non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla richiesta del Procuratore Federale di applicazione della sospensione cautelare *ex art.* 41.2 del Regolamento di Giustizia nei confronti del Sig. Gabellotti Claudio;
- Il Procuratore Federale con atto di chiusura delle indagini e incolpazione del 28 marzo 2018 contestava al Sig. Claudio Gabellotti la violazione degli articoli 1.1. del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, art. 6.1 dello Statuto Federale, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed art. 15.3 del Regolamento Organico, assegnando all'incolpato il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'atto per visionare il fascicolo delle indagini, richiedere copia degli atti, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio e presentare eventuali controdeduzioni anche istruttorie;
- In data 13 aprile 2018 il Sig. Claudio Gabellotti inoltrava all'indirizzo ficr@ficr.it una memoria difensiva con la quale riferiva di essersi associato già, a far data dal 31/03/2017, ad uno studio di ingegneri e di eseguire per detto studio specifiche consulenze in considerazione della specifica attività da lui svolta e della maturata esperienza in impianti elettrici. Il medesimo affermava inoltre di essere stato chiamato ed incaricato in data 17.02.2018 dal titolare dell'autodromo "Tazio Nuvolari" di ricercare una dispersione di energia elettrica negli impianti di cronometraggio tenuto

conto della sua attività e non per svolgere “servizio di cronometraggio”. A sostegno delle proprie argomentazioni il Sig. Gabellotti allegava una comunicazione email a lui inviata in data 9 aprile 2018 dal Presidente dei Cronometristi Pavesi, Signora Paola Maini, nella quale la medesima avrebbe dichiarato di non aver mai conferito a nessuno alcun incarico formale di effettuare il servizio di cronometraggio presso l’Autodromo “Tazio Nuvolari” di Cervesina.

- La Procura Federale disponeva poi il rinvio a giudizio del Sig. Claudio Gabellotti contestando all’incolpato la violazione dell’art. 1.1. del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, art. 6.1 dello Statuto Federale, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed art. 15.3 del Regolamento Organico.

- Il Presidente del Tribunale Federale, con apposito decreto, disponeva la convocazione dell’incolpato per l’udienza del 16 giugno 2018.

- In data 7 giugno 2018, il Sig. Claudio Gabellotti inoltrava all’indirizzo ficr@ficr.it una memoria difensiva con la quale dopo aver riproposto le argomentazioni già svolte nella memoria pervenuta il 16 aprile 2018, chiedeva che venissero ascoltati in qualità di testimoni la Sig.ra Paola Maini e il Sig. Andrea Pagano cronometrista e responsabile della programmazione eventi dell’Autodromo “Tazio Nuvolari”.

- All’udienza celebratasi il 16 giugno 2018, erano presenti sia il Procuratore Federale, Emanuele Mancuso, che l’incolpato, Sig. Claudio Gabellotti.

- Il Tribunale rilevato che ai sensi dell’art. 35.2 del Regolamento di Giustizia l’incolpato può stare in giudizio solo con il ministero di un difensore, vista la richiesta di termini avanzata dal Sig. Gabellotti al fine di valutare l’opportunità di farsi assistere da un difensore, nulla opponendo il Procuratore Federale, rinviava all’adunanza del 7 luglio ore 10.30.

- All’udienza celebratasi il 7 luglio 2018 era presente il Procuratore Federale mentre non era presente il Sig. Gabellotti. Veniva quindi acquisita una nota inviata via pec dall’Avv. Paolo Gatto che dichiarava di aver ricevuto mandato a rappresentare e difendere il Sig. Gabellotti e chiedeva un differimento dell’udienza a dopo il

20/07/2018 adducendo un impedimento proprio e del Sig. Gabellotti.

- Il Tribunale, dopo aver sentito il Procuratore Federale, rilevato che agli atti non risultava depositato alcun mandato difensivo conferito dal Sig. Gabellotti all'Avv. Paolo Gatto, rilevato, inoltre, come, comunque, nell'istanza non risultasse documentato l'asserito impedimento a comparire da parte del Sig. Gabellotti e dell'Avv. Gatto, rigettava l'istanza e disponeva di procedersi oltre.

- Il Procuratore Federale esponeva i fatti oggetto del Giudizio riportandosi al proprio atto di rinvio a giudizio e a tutta la documentazione prodotta agli atti, chiedeva il rigetto di tutte le istanze istruttorie contenute nella memoria del Sig. Gabellotti del 7/06/2018 e richiedeva l'applicazione della sospensione di un anno ai sensi dell'art. 5.1 lett. c) e la trasmissione degli atti al Consiglio Federale o all'Organo competente affinché provvedessero ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto Federale.

Il Collegio, esaminata tutta la documentazione in atti e le memorie depositate dal Gabellotti Claudio in data 16 Aprile 2018 e 7 Giugno 2018, ritiene soffermarsi su alcune questioni preliminari.

Innanzitutto vanno esaminate le richieste istruttorie formulate dal Gabellotti.

Il Tribunale Federale, nell'applicazione del Regolamento di Giustizia, deve attenersi scrupolosamente al disposto dell'art 1 punto 1.9 R.d.G. nel quale si prevede che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Fatte queste necessarie premesse, il Collegio osserva che i mezzi istruttori richiesti dall'incolpato nelle memorie del 16 aprile 2018 e 7 giugno 2018 (assunzione delle audizioni di Paola Maino e di Andrea Pagano) difettano dei requisiti minimi di ammissibilità; alla luce dei principi di diritto soprarichiamati deve infatti osservarsi che la prova per testi può essere ammessa quando vi è l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di

esse deve essere interrogata.

Le richieste di audizione dei testi avanzate dall'incolpato appaiono invece del tutto generiche non essendo indicate le specifiche circostanze di fatto in ordine alle quali i testimoni avrebbero dovuto essere sentiti e perciò devono essere dichiarate inammissibili.

Deve poi osservarsi come all'udienza del 16 Giugno 2018 l'incolpato, presente personalmente, fosse stato avvisato della necessità di incaricare un legale di sua fiducia, in quanto ai sensi dell'art. 35.2 del Regolamento di Giustizia, le parti innanzi al Tribunale Federale devono dotarsi del ministero di un avvocato.

Tuttavia in data 6 luglio 2018, alla segreteria degli Organi di Giustizia, perveniva una pec proveniente dall'Avvocato Gatto, il quale, qualificandosi difensore dell'incolpato, chiedeva un differimento dell'udienza del 7 luglio 2018, per impedimento proprio e dell'incolpato.

Il Collegio, richiamando quanto già espresso nel corso dell'udienza del 7 luglio 2018, osserva che la richiesta di rinvio della udienza, non può essere accolta per due ordini di motivi.

Innanzitutto, l'Avv. Gatto non ha allegato alla pec la procura alle liti avente data certa, rilasciata dall'incolpato e asseverata come conforme a quella cartacea in suo possesso. In secondo luogo, l'Avv. Gatto non ha documentato in alcun modo l'impedimento a comparire personalmente in udienza.

Di conseguenza, il Collegio esaminata la richiesta, la ritiene inammissibile.

Infine, passando al merito delle contestazioni avanzate nei confronti del Sig. Claudio Gabelotti, si osserva che il Procuratore Federale con l'atto di rinvio a giudizio ha ritenuto integrata la violazione da parte dell'incolpato delle norme di cui all'art. 1.1. del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, all'art. 6.1 dello Statuto Federale, all'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni e all'art. 15.3 del Regolamento Organico.

Il Collegio ritiene il sig. Gabelotti Claudio responsabile dei fatti contestati.

Con la segnalazione pervenuta in data 18/02/2018, i Sigg.ri Corrado Liberati e Giovanni Tronconi hanno riferito di essersi recati la sera del 17/02/2018 presso il circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina (PV) in cui si stava svolgendo la manifestazione denominata Notte da Lupi 2018 “Rally degli Eroi”. I medesimi hanno riferito di aver avuto contezza della manifestazione in questione qualche settimana prima allorché l’organizzatore dell’evento, il Sig. Roberto Cattone, aveva richiesto la disponibilità a svolgere l’attività di cronometraggio nel corso della manifestazione e un preventivo per la stessa.

Nella segnalazione in questione i Sigg.ri Corrado Liberati e Giovanni Tronconi riferivano che poco dopo aver ricevuto il loro preventivo il Sig. Cattone aveva loro riferito che il servizio sarebbe stato fornito direttamente dalla pista.

Ebbene, la sera del 17 febbraio 2018, giunti presso il circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina (PV), i denunciati si avvedevano che, alla cabina di cronometraggio del circuito, era presente il Gabellotti Claudio intento ad operare ad un personal computer. Il Liberati peraltro riferiva di essersi recato all’interno della cabina di cronometraggio affermando, altresì, che al suo ingresso il Sig. Gabellotti reagiva al suo saluto con un attimo di silenzio dichiarando di trovarsi lì essendo stato “*chiamato all’ultimo momento per insufficienza di transponder*”. I denunciati peraltro scattavano anche alcune fotografie attraverso le quali veniva documentata la presenza del Sig. Gabellotti all’interno della cabina di cronometraggio, fotografie poi acquisite agli atti. Alla luce del compendio probatorio così sintetizzato, il Collegio ritiene dunque che sia stato provato il comportamento illegittimo dell’incolpato.

Si ritiene, infatti, che le fonti di prova acquisite e prodotte dalla Procura Federale confermino che il Sig. Gabellotti la sera del 17 febbraio 2018, nel corso della manifestazione denominata Notte da Lupi 2018 “Rally degli Eroi”, abbia svolto attività di cronometraggio, di elaborazione e di visualizzazione dei dati, senza aver ricevuto un incarico da parte dell’Organo competente e senza alcuna autorizzazione rilasciata dal Presidente Federale.

Il Tribunale ritiene innegabile che l'attività svolta dal sig. Gabellotti Claudio in data 17 febbraio 2018 sia stata una vera e propria attività di cronometraggio, che lo Statuto Federale definisce quale “la funzione di determinare con la massima precisione e nel rispetto del principio di terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o da singoli atleti per percorrere le distanze o le prove a tempo previste per le diverse competizioni e di redigere le conseguenti classifiche”.

E sempre secondo lo Statuto l'attività è svolta utilizzando gli appositi strumenti ed apparati tecnici di proprietà personale ovvero della Federazione o di terzi.

In proposito deve poi osservarsi come elemento decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'incolpato sia rappresentato dalla circostanza che la stessa Presidente dei Cronometristi Pavesi, Sig.ra Paola Maini, nella *email* inviata in data 9 aprile 2018 all'incolpato e da quest'ultimo prodotta in giudizio, abbia affermato di non aver dato incarico a nessuno di effettuare attività di cronometraggio alla manifestazione in parola. Pertanto, il Sig. Gabellotti si trovava alla manifestazione in questione senza averne titolo, non avendo ricevuto tale incarico neanche dall'Associazione cronoemtristi di Torino a cui risultava essere all'epoca tesserato.

Non possono essere ritenute attendibili le giustificazioni fornite dal Gabellotti nelle proprie memorie, ove questi afferma di essere stato chiamato ed incaricato dal titolare dell'autodromo “Tazio Nuvolari” per ricercare una dispersione di energia elettrica negli impianti di cronometraggio e non per svolgere un “servizio di cronometraggio”.

Sul punto appare ulteriormente aggravata la posizione del Gabellotti quando, in data 26 Febbraio 2018, ha rassegnato le dimissioni, sottraendosi volontariamente ad irrogazioni di sanzioni nei suoi confronti.

Conclusivamente il Collegio, per quanto sopra esposto, ritiene provata la violazione delle norme di cui all'art. 1.1. del Regolamento di Giustizia ed art. 2 del codice di comportamento sportivo, e degli art. 15.3 e 22.1 dello Statuto Federale, così come delle disposizioni generali programmatiche di cui all'art. 6.1. dello Statuto e dell'art. 1 del codice di comportamento sportivo e dell'art. 1.3. del Regolamento di Giustizia,

nonché degli artt. 15.1 lett. c) e 15.3 del Regolamento Organico che sanciscono il dovere dei cronometristi tesserati di accettare tutte le norme federali e di osservare le norme statutarie, regolamentari e della giustizia e del codice di comportamento sportivo, nonché il rispetto da parte di ogni tesserato dei doveri di lealtà, correttezza e decoro, conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie.

In relazione alla quantificazione della sanzione il Collegio ritiene congrua la tipologia e la quantificazione della sanzione proposta dal Procuratore Federale, considerato oltre la gravità del fatto contestato, anche il comportamento processuale dell'incolpato. Per quanto sopra esposto il Tribunale, ritiene il Sig. Claudio Gabellotti responsabile dei fatti a lui ascritti

PQM

il Tribunale, rigettate le richieste istruttorie di cui alla memoria del 7/06/2018 dell'incolpato per le ragioni esposte in motivazione, ritenuto il Sig. Gabellotti Claudio responsabile degli addebiti contestati, irroga allo stesso la sanzione della sospensione per anni uno dall'esercizio dell'attività di cronometraggio ai sensi dell'art. 5.1 lett. c) del Regolamento degli Organi di Giustizia.

Dispone la trasmissione della presente decisione al Consiglio Federale o all'Organo competente affinché provvedano ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto Federale nei confronti dell'incolpato.

Ai sensi dell'art. 43.6 del R.d.G., il Tribunale si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di 10 gg. a decorrere dal 7 luglio 2018.

Il Tribunale Federale

Avv. Mauro Di Natale

Avv. Scilla Malagoli

Avv. Fabio Riccio